

R.G. n. 14/2021



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14-ter e ss. l. 3/2012, proposta da

FACCIANI ANDREA, nato a Santa Sofia (FC) il 30/11/1946 (c.f. FCCNDR46S30I310B)

residente a Forlimpopoli, Via Celletta n. 553

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 09/08/2021 da **FACCIANI ANDREA** ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione di attestatore del gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA, dott.ssa Alessandra Ascari Raccagni, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza.

Iniziando da tale ultima questione si osserva che il Facciani ha la propria residenza a Forlimpopoli e sussiste quindi la competenza del Tribunale di Forlì.

Sussistono, inoltre, i requisiti di ammissibilità.

Il debitore non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali, trattandosi di un piccolo



imprenditore agricolo, non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 e non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Sussiste anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una rilevante difficoltà di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

In particolare, a fronte di un indebitamento complessivo ammontante a € 189.244,69, di cui € 115.986,04 in chirografo ed € 73.258,65 in via privilegiata, il Facciani è sostanzialmente titolare del solo patrimonio immobiliare costituito dai fabbricati siti a Forlimpopoli via Celletta censito al foglio 1, p.lle 309 sub. 2 e 3 e dai terreni censiti al foglio 1, p.lle 322, 324, 325, 326 e 327, del valore complessivo stimato in € 230.000, stante il trascurabile valore delle vetuste attrezzature agricole e dei beni di arredo dell'abitazione nonché della vettura Opel Astra tg. AD057WP, prima immatricolazione 1995, sottoposta a plurimi fermi amministrativi. Il reddito del nucleo familiare, costituito dal Facciani e dalla moglie Bandini Graziella, è pari a ca. € 1.250 mensili, derivante dalle pensioni dagli stessi percepite (media annua dell'ultimo triennio di ca. € 8.500 quanto al Facciani e di ca. € 6.500 quanto alla Bandini). Entrambe le pensioni sono soggette a trattenuta mensile per cessione del quinto per l'importo di € 127 quella del Facciani in favore di BiBanca per un finanziamento e di € 109 quella della Bandini per il pagamento di spese dentistiche.

Pur essendo il valore del patrimonio immobiliare residuo astrattamente superiore a quello dei debiti è evidente la ricorrenza di una situazione di squilibrio patrimoniale, sia in considerazione dei tempi e dei costi necessari per addivenire alla liquidazione sia per l'incertezza di poter ricavare dalla vendita il valore stimato.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso appare completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale, come peraltro attestato dal Gestore dell'O.C.C..

Al ricorso risulta allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona della dott.ssa Alessandra Ascari Raccagni, che



contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è iniziata dopo la morte dei genitori del ricorrente e la liquidazione della quota ereditaria ai fratelli, non intenzionati a proseguire l'azienda agricola ereditata. Come precisato nella relazione del Gestore, i genitori del ricorrente avevano realizzato sui fondi in loro proprietà tre nuove abitazioni, nelle intenzioni destinate ai tre figli maschi, liquidando quote di analogo valore alle due figlie femmine, ma in realtà solo i due fratelli del ricorrente hanno beneficiato delle nuove abitazioni, avendo Facciani Andrea conservato i terreni per proseguire l'impresa agricola e liquidato delle somme ai fratelli ad integrazione delle loro quote. Ancorché dopo la divisione ereditaria la situazione debitoria era sembrata risolvibile, in quanto la campagna era ancora remunerativa e il ricorrente poteva contare su un ampio appezzamento di terreno ed un allevamento che vantava una trentina di bovini ed altrettanti suini, nel periodo successivo, anche a causa dell'avanzare dell'età e della minor redditività della conduzione familiare, la situazione è mutata, complici anche le calamità naturali del 2015 e 2016 con forti grandinate che hanno distrutto i raccolti ad essere redditizia e la decisione del figlio nel 2017 di abbandonare il lavoro dei campi. In tale periodo, il ricorrente, per far fronte ai debiti ipotecari e privilegiati, ha proceduto alla vendita di parte dei terreni, estinguendo le ipoteche da cui erano gravati, ha dovuto rinunciare ai terreni in locazione dall'Istituto Sostentamento Clero di Forlì-Bertinoro, non riuscendo più a versare i canoni e per non subire protesti, nonostante l'età e il pensionamento, sta ancora prestando la propria opera come bracciante presso aziende agricole della zona. L'eccesso di indebitamento in cui si è venuto a trovare non appare dunque imputabile a negligenza del debitore e non vi sono elementi per affermare che i debiti siano stati contratti con la consapevolezza di non riuscirvi a farvi fronte;

b) **ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte:** l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata alle vicende dell'attività agricola svolta, divenuta non più



redditizia a causa della conduzione a livello solo familiare, delle calamità naturali occorse nel 2015 e 2016 e al venir meno della forza lavoro del figlio che nel 2017 ha abbandonato il lavoro dei campi per iniziare a lavora come operaio presso la Marceaglia.

c) **resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni:** il Facciani non ha subito protesti o azioni esecutive avendo cercato di far fronte ai debiti con la vendita di parte dei terreni e sta onorando il finanziamento con BiBanca mediante cessione del quinto della pensione. Risultano inoltre regolarmente presentate le dichiarazioni fiscali.

d) **eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi:** negli ultimi cinque anni il Facciani ha disposto di parte dei suoi immobili, vendendo alcuni terreni ma utilizzando l'intero ricavato per il rimborso dei creditori ipotecari e privilegiati, senza quindi arrecare pregiudizio alle ragioni della massa creditori, come precisato in ricorso, tanto che non risultano esservi atti impugnati.

e) **giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata:** il Gestore dell'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti, ha attestato sotto la propria responsabilità, la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.

La domanda di liquidazione proposta da Facciani Andrea è pertanto senz'altro ammissibile e maggiormente conveniente per i creditori rispetto ad alternative di liquidazione individuale, consentendo il rispetto della *par condicio* tra tutti i creditori, nonché di addivenire, dopo una precisa ricostruzione del passivo, ad una ordinata attività di liquidazione mediante procedure competitive.

La proposta liquidatoria in questa sede formulata è infatti fondata sulla messa a disposizione dei creditori di tutti i beni immobili ancora in proprietà del Facciani e degli altri beni ancorché privi di valore e degli eventuali ulteriori beni e crediti che dovessero pervenire entro i 4 anni di durata minima della procedura. Quanto al reddito da pensione, il Facciani ha previsto la prosecuzione per tre anni della trattenuta determinata dalla cessione del quinto a rimborso del finanziamento BiBanca con conservazione per le esigenze di mantenimento familiare delle ulteriori somme percepite a titolo



di pensione.

Con la liquidità ricavata dalla vendita, il nominando Liquidatore procederà al pagamento dei creditori nel rispetto della *par condicio*, previa verifica dei loro crediti. La misura del soddisfacimento è ovviamente condizionata al valore di cessione degli immobili che consentirà in ogni caso il pagamento integrale dei crediti prededucibili relati alla procedura e di quelli privilegiati e il soddisfacimento dei chirografari in misura verosimilmente elevata.

All'esito della procedura, in presenza di tutte le condizioni previste, sarà infine consentito a Facciani Andrea di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire la c.d. *second chance*, previa presentazione di specifica e separata istanza, non potendosi provvedere a tanto in questa sede.

Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione compete al Giudice delegato, tenuto conto delle spese necessarie per l'ordinario mantenimento del nucleo familiare indicate in ricorso, nonché dai redditi dell'ultimo triennio e da quelli prevedibili, si ritiene di poter lasciare nella disponibilità del debitore l'intero importo della pensione percepita.

Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C. che ha dato la propria disponibilità.

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **FACCIANI ANDREA**, nato a Santa Sofia (FC) il 30/11/1946 (c.f. FCCNDR46S30I310B) residente a Forlimpopoli, Via Celletta n. 553

nomina



quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa ALESSANDRA ASCARI RACCAGNI, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forli-Cesena e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando il debitore a permanere nell'immobile fino alla sua liquidazione;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14 *undecies* l.



3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-undecies l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), che il debitore potrà trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione/pensione come attualmente percepita, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme provenienti dalla liquidazione dei beni;

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-sexies lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda;
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-octies nel quale dovranno essere esaminati ed inseriti anche i crediti in prededuzione ove non liquidati dal GD;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-novies;



- ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14~~-decies~~, come modificato dalla l. 176/2020, finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio e il recupero dei crediti nonché di quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**.

Si comunichi al ricorrente, all'O.C.C. e al nominato liquidatore.

Così deciso a Forlì il 16 agosto 2021

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

